

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

113.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Università non statali legalmente riconosciute (<i>Approvato dal Senato</i>) (4463)	3	Modalità di finanziamento per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali e cinematografici (3985)	11
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7, 10, 11	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	11, 12, 16, 17
Casati Francesco (gruppo DC), <i>Relatore</i>	5, 6 7, 9, 11	Bordon Willer (gruppo comunista-PDS)	16
Guerzoni Luciano (gruppo sinistra indipendente)	9, 11	Del Bue Mauro (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	12, 15
Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	5, 6 7, 9, 10, 11	Tognoli Carlo, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	16
Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	6		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Università non statali legalmente riconosciute (Approvato dal Senato) (4463).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Università non statali legalmente riconosciute », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1989.

Ricordo che il nuovo testo del disegno di legge n. 4463 (pubblicato nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 13 marzo 1991) è stato trasferito in sede legislativa.

Comunico che la I Commissione ha espresso, in data 15 maggio 1991, parere favorevole con le seguenti condizioni:

« che in riferimento al disposto dell'articolo 2, una quota dei benefici concessi dallo Stato sia riservata, attraverso borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi, agli studi capaci e meritevoli privi di mezzi;

che sia prevista, in riferimento al disposto dell'articolo 3, una potestà ispettiva del ministro, con accettazione da parte delle università o degli istituti superiori non statali, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dichiarata dai predetti enti ».

La V Commissione ha espresso, in data 7 maggio 1991, parere favorevole a condi-

zione che l'articolo 3-bis sia sostituito con il seguente:

ART. 3-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le Università non statali si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle Università statali.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, le Università non statali sono tenute al versamento in conto entrate del Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. Tale obbligo è riferito a tutti i periodi di servizio effettivo valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.

3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le Università non statali, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quella prevista per i dipendenti statali, si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. La stessa disposizione si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi sostitutivi e integrativi di previdenza

esistenti presso le predette Università non statali, nonché per il trasferimento dei contributi versati nei fondi stessi.

4. Il medesimo personale è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

5. A tal fine le Università non statali provvederanno a versare all'ENPAS l'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione a quest'ultimo Ente. Per i periodi di servizio che abbiano comunque dato luogo a versamento di contributi all'ENPAS gli stessi restano acquisiti al predetto Ente, sempreché i periodi medesimi non siano stati ricongiunti ai sensi dell'articolo 28 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

6. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale ENPAS di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le Università non statali, l'Ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità di buonuscita riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

7. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'Università per l'indennità maturata dai singoli dipendenti ed il predetto importo teorico è liquidata, a cura dell'ENPAS, ai medesimi entro tre mesi dall'effettivo versamento di quanto dovuto dalla Università allo stesso titolo.

All'articolo 4, comma 4, la lettera *b*) sia così riformulata: « *b*) quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi alle università non statali prevista dalla legge 18 dicembre

1951, n. 1551 e successive modificazioni ed integrazioni ».

La XI Commissione ha espresso, in data 7 maggio 1991, parere favorevole a condizione che i primi 6 commi dell'articolo 3-bis siano sostituiti dai seguenti:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le Università non statali si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina, prevista per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle Università statali.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, le Università non statali sono tenute al versamento in conto entrate del Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1975, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta a tutti i periodi di servizio effettivo valutabile ai fini del trattamento di quiescenza.

3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le Università non statali, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quella prevista per i dipendenti statali, si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. La ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi sostitutivi e integrativi di previdenza esistenti presso le predette Università non statali, nonché per il trasferimento dei contributi versati nei fondi stessi.

4. Il medesimo personale è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

5. A tal fine le Università non statali provvederanno a versare all'ENPAS l'in-

dennità di anzianità, maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione a quest'ultimo Ente. Per i periodi di servizio che abbiano comunque dato luogo a versamento di contributi all'ENPAS gli stessi restano acquisiti al predetto Ente, sempreché i periodi medesimi non siano stati ricongiunti ai sensi dell'articolo 28 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

6. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale ENPAS di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le Università non statali, l'ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità di buonuscita riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

7. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'Università per l'indennità maturata dai singoli dipendenti ed il predetto importo teorico è liquidata, a cura dell'ENPAS, ai medesimi entro tre mesi dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'Università allo stesso titolo.

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che anche ai fini dell'assicurazione per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e l'ENPAOLI le università non statali legalmente riconosciute sono equiparate alle università statali.

L'onorevole Francesco Casati ha facoltà di svolgeré la relazione.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Nel rimettermi alle osservazioni già svolte nel corso dell'esame in sede referente, preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti al nuovo testo del disegno di legge n. 4463, alcuni dei quali volti ad ottemperare alle condizioni espresse nei pareri delle Commissioni « filtro ».

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo del disegno di legge n. 4463.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. L'istruzione superiore è impartita nelle università ed istituti superiori istituiti dallo Stato e nelle università ed istituti superiori che hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale, conferita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo le espresse indicazioni contenute nei piani di sviluppo dell'università.

2. L'ente o gli enti promotori, nel caso in cui nel piano di sviluppo dell'università sia prevista l'istituzione dell'università o dell'istituto superiore non statale, sono tenuti a porre in essere gli adempimenti prescritti dall'articolo 200 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1.

Avverto che all'articolo 1 risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1.

1.1.

Guerzoni, Soave.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle

leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.

1.2.

Guerzoni, Sangiorgio.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento Guerzoni e Soave 1.1 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Guerzoni e Sangiorgio 1.2.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

SERGIO SOAVE. Aderendo all'invito del relatore, dichiaro di ritirare l'emendamento 1.1, di cui sono cofirmatario, lieto che il relatore ed il Governo si siano dichiarati favorevoli al successivo emendamento 1.2, di cui raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Stante la natura e la portata dell'emendamento Guerzoni e Sangiorgio 1.2, ritengo che esso non richieda l'acquisizione di un previo parere.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Ritengo anch'io che sull'emendamento 1.2 non sia necessario acquisire il parere delle Commissioni « filtro ».

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento Guerzoni e Sangiorgio 1.2, accettato dal relatore e dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Le Università e gli istituti superiori non statali, che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1,

concorrono con le università e gli istituti superiori statali all'istruzione superiore.

2. A tal fine lo Stato può concedere contributi nei limiti della somma prevista nell'articolo 4 per assicurare il principio del pluralismo culturale sancito dall'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto da parte delle università per quanto di loro competenza, del principio, di cui all'articolo 34 della Costituzione, di favorire i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

A tale articolo risultano riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2.1.

Guerzoni, Soave.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Lo Stato può concedere contributi nei limiti stabiliti dalla presente legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

2.2.

Guerzoni, Sangiorgio.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento Guerzoni e Soave 2.1 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Guerzoni e Sangiorgio 2.2.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo al parere del relatore.

LUCIANO GUERZONI. Aderendo all'invito del relatore, dichiaro di ritirare l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Ritengo che anche la natura dell'emendamento 2.2 sia tale da non

richiedere l'acquisizione di un previo parere.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Guerzoni e Sangiorgio 2.2, accettato dal relatore e dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. L'università o l'istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'università stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facoltà, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilità delle strutture immobiliari adibite alle attività universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

2. Il Ministro può chiedere al rettore dell'università chiarimenti sui dati forniti, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1.

3. Il contributo da assegnare a ciascuna università è determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro.

4. Il Ministro riferisce al Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.

A tale articolo risultano riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, dopo la parola facoltà aggiungere le seguenti i corsi di laurea.

3.1.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole comma 1 aggiungere le seguenti Il Ministro può inoltre disporre ispezioni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge e dichiarati dalle università o istituti superiori non statali.

3.2.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole del Ministro aggiungere le seguenti Ogni università riserva una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi.

3.3.

Il Relatore.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 3.1, nonché dei successivi emendamenti 3.2 e 3.3 volti ad ottemperare alle condizioni espresse nel parere della I Commissione.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3-bis.

1. I professori ed i ricercatori universitari in servizio presso le Università non statali sono iscritti, ai fine del trattamento di quiescenza, al Fondo Pensioni del Tesoro qualora tale previsione venga recepita in apposita norma statutaria.

2. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le Università non statali, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quella sopra indicata, si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. La stessa disposizione si applica per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi sostitutivi e integrativi di previdenza esistenti presso le predette Università non statali, nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale dei contributi versati nei fondi stessi.

3. Il medesimo personale è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali, quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria.

4. A tal fine le Università non statali provvederanno a versare all'ENPAS l'indennità di anzianità, maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione, a quest'ultimo Ente.

5. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale ENPAS di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le Università non statali, l'Ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

6. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'Università per l'indennità maturata dai singoli dipendenti ed il predetto importo teorico è liquidata, a cura dell'ENPAS, ai medesimi entro tre mesi dall'effettivo versamento di quanto dovuto dalla Università allo stesso titolo.

7. Ai fini delle contribuzioni ed assicurazioni obbligatorie per il personale docente le Università non statali legalmente riconosciute sono equiparate alle Università statali.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3-bis con il seguente:

ART. 3-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le Università non statali si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle Università statali.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, le Università non statali sono tenute al versamento in conto entrate del Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta a tutti i periodi di servizio effettivo valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.

3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le Università non statali, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quella prevista per i

dipendenti statali, si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. La stessa disposizione si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi sostitutivi e integrativi di previdenza esistenti presso le predette Università non statali, nonché per il trasferimento dei contributi versati nei fondi stessi.

4. Il medesimo personale è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

5. A tal fine le Università non statali provvederanno a versare all'ENPAS l'indennità di anzianità, maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione a quest'ultimo Ente. Per i periodi di servizio che abbiano comunque dato luogo a versamento di contributi all'ENPAS gli stessi restano acquisiti al predetto Ente, sempreché i periodi medesimi non siano stati ricongiunti ai sensi dell'articolo 28 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

6. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale ENPAS di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le Università non statali, l'Ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità di buonuscita riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

7. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'Università per l'indennità maturata dai singoli dipendenti ed il predetto importo teorico è liquidata, a cura dell'ENPAS, ai medesimi entro tre mesi dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'Università allo stesso titolo.

3.02.

Il Relatore.

A tale emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, dopo le parole modificazioni ed integrazioni aggiungere le seguenti

quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria.

0.3.02.3.

Il Relatore.

All'emendamento 3.02, al comma 4, dopo le parole dipendenti statali aggiungere le seguenti quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria.

0.3.02.2.

Il Relatore.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Ai fini delle assicurazioni obbligatorie per la tubercolosi, l'ENAOLI e la disoccupazione involontaria le università non statali legalmente riconosciute sono equiparate alle università statali.

0.3.02.1.

Il Relatore.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 3.02, che ho presentato per ottemperare alle condizioni espresse nel parere delle Commissioni V e XI con riferimento all'articolo 3-bis, nonché del subemendamento 0.3.02.1. che recepisce l'osservazione contenuta nel parere della XI Commissione.

Auspico, altresì, l'accoglimento dei subemendamenti 0.3.02.2 e 0.3.02.3.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento e sui subemendamenti presentati dal relatore.

Tuttavia, per quanto riguarda il subemendamento 0.3.02.1, suggerirei una riformulazione dello stesso finalizzata ad inserirvi uno specifico riferimento al personale di cui al comma 1, affinché sia chiaro che si tratta del personale docente e ricercatore.

LUCIANO GUERZONI. Comprendo le ragioni che hanno motivato la presentazione dell'emendamento 3.02 e dei relativi subemendamenti da parte del relatore, in quanto so bene come si pongano problemi

di carattere pratico ogni qual volta un docente passi da una università non statale ad una università statale, ma a me sembra che il risultato a cui si è pervenuti non sia improntato a criteri di rispetto dell'autonomia delle università non statali. Aggiungo che se si è inteso rispondere a certi interessi il risultato raggiunto non può certo essere considerato positivo anche perché sappiamo bene quanto i vincoli nel rapporto di prestazione d'opera pesino proprio sulle università statali.

PRESIDENTE. Avverto che i subemendamenti presentati dal relatore dovranno essere posti in votazione in linea di principio ai fini della trasmissione, per il prescritto parere, alle competenti Commissioni.

Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento del relatore 0.3.02.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento del relatore 0.3.02.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento del relatore 0.3.02.1, a proposito del quale il Governo si era riservato di suggerire una riformulazione.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Come ho già sottolineato, riterrei opportuno che il subemendamento del relatore 0.3.02.1 fosse riformulato nel senso di prevedere uno specifico riferimento al personale di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis.

PRESIDENTE. A mio avviso è opportuno che il testo in discussione non venga irrigidito in modo eccessivo. Per tale ragione invito il ministro Ruberti a non insistere nella modifica proposta.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Accetto il suo invito, signor presidente, e non insisto nella riformulazione da me suggerita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento del relatore 0.3.02.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Rinvio conseguentemente ad altra seduta la votazione dell'emendamento 3.02.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge in favore delle Università e degli istituti superiori non statali è autorizzata la spesa di lire 87 miliardi per l'anno 1991 e di lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla libera Università degli studi di Urbino è inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia.

3. Dall'anno finanziario 1994 la spesa di cui al comma 1 sarà determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 87 miliardi per l'anno 1991 e lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:

a) quanto a lire 87 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Università non statali legalmente riconosciute (di cui

almeno 32 miliardi annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino) »;

b) quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi » per le opere di edilizia a favore dell'Università degli studi di Urbino ».

6. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 155 è abrogato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 con la seguente:

b) quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi alle università non statali prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e successive modificazioni ed integrazioni. 4.1

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emenda-

mento 4.1 volto ad ottemperare ad un'altra condizione espressa nel parere della Commissione bilancio.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 4.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1; accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Per motivi di coordinamento sottolineo fin d'ora l'esigenza che le parole « nei limiti stabiliti dalla presente legge », di cui al nuovo testo dell'articolo 2 oggi approvato, siano sostituite dalle parole « nei limiti di spesa previsti dall'articolo 4 ».

LUCIANO GUERZONI. La richiesta preannunciata dal ministro Ruberti mi lascia perplesso, in quanto l'articolo 2 ha una portata di carattere generale e la copertura di quanto in esso previsto sarà reperita in sede di esame del disegno di legge finanziaria.

PRESIDENTE. La questione sarà valutata in altro momento.

In attesa dell'acquisizione dei pareri richiesti, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modalità di finanziamento per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali e cinematografici (3985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge: « Modalità di finanziamento per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali e cinematografici ».

Ricordo che, in data 2 ottobre 1990, la Commissione bilancio, constatato che la copertura finanziaria del provvedimento non risultava confermata dal disegno di legge finanziaria per il 1991, ha revocato il parere favorevole già espresso in precedenza ed ha altresì deliberato di esprimere parere contrario sul disegno di legge, non passando all'esame degli emendamenti.

Avverto peraltro che, in relazione alle modifiche intervenute successivamente nel testo della legge finanziaria per il 1991, sono venute meno le difficoltà di ordine finanziario che avevano condotto alla revoca del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge in esame.

MAURO DEL BUE, *Relatore*. Desidero sottolineare che sussiste ormai un'adeguata copertura finanziaria per il provvedimento in esame, sia a seguito delle modifiche al testo della legge finanziaria per il 1991, sia in conseguenza dell'approvazione della legge per Roma capitale che ha previsto uno specifico finanziamento per l'*auditorium* di Roma.

A seguito di tale situazione, nel sottolineare la necessità di chiedere alla Commissione bilancio di revocare il parere contrario espresso, preannuncio la presentazione di alcuni nuovi emendamenti.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore ha presentato i seguenti nuovi emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento di programmi straordinari di interventi:

a) per la realizzazione di impianti permanenti adatti all'allestimento ed alla rap-

presentazione di spettacoli musicali e per il loro adeguamento alla normativa sulla sicurezza;

b) per l'acquisto, la costruzione, il completamento e la ristrutturazione di impianti di rilevanza locale destinati agli spettacoli teatrali e cinematografici o per il loro adeguamento alla normativa sulla sicurezza;

c) per la concessione di contributi a privati che acquistino, costruiscano, ristrutturino o adeguino alla normativa per la sicurezza impianti per spettacolo;

d) per la realizzazione, nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, di aree attrezzate da destinare stabilmente alla installazione di circhi e delle strutture di spettacolo viaggiante;

e) per la realizzazione del palazzo del Cinema dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), ad opera dei comuni, province e loro consorzi sono realizzati, secondo programmi approvati ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, anche mediante l'affidamento in concessione a privati della realizzazione e della gestione delle opere. Agli interventi di cui al comma 1, lettere c), si provvede con le procedure previste dall'articolo 3.

3. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si applica la riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come prorogato dall'articolo 17, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. L'intervento di cui al comma 1, lettera e), è realizzato sulla base di un programma approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, anche mediante l'affidamento in concessione a privati della progettazione e della realizzazione delle opere. Il comune di Venezia è autorizzato a concorrere al finanzia-

mento dell'intervento e a costituire a favore dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia il diritto di superficie sull'area idonea messa a disposizione, sulla quale l'ente potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.

(Sostituisce il subemendamento 0.1.2.1. e gli emendamenti 1.2.1.3. e 1.4.).

1.20.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa i criteri ed i parametri per la valutazione e la scelta dei progetti relativi agli interventi previsti nell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, ed *e)* ed il termine per la presentazione delle relative domande, sentita una commissione tecnica, presieduta dallo stesso Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal Ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dai vicepresidenti delle Sezioni autonome per il credito cinematografico e teatrale della Banca nazionale del lavoro e da tre esperti, nominati dal Ministro, di materie urbanistiche, uno scelto nell'ambito degli operatori qualificati del settore tra gli esperti di problemi connessi con la realizzazione di impianti di spettacolo.

2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, si ha riguardo, per i criteri ed i parametri di valutazione a scelta, alla capienza ed all'adeguato sfruttamento dello spazio, all'innovazione tecnologica con particolare riferimento alle capacità acustiche.

3. I criteri ed i parametri di valutazione e scelta relativi agli interventi previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, tengono conto della polivalenza e del valore culturale degli impianti da acquistare, costruire o ristrutturare, con particolare riguardo agli interessi delle comunità locali e alle necessità di riequilibrio territoriale. Prioritario in ogni caso dovrà essere con-

siderato l'adeguamento della sala degli arredi alle vigenti norme di sicurezza.

4. I criteri ed i parametri elaborati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, saranno emanati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sono quindi adottati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le domande dei soggetti interessati devono essere presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine previsto dal comma 4 e devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista, l'eventuale concessionario per la realizzazione che dovrà curare anche la gestione, le tecnologie innovative eventualmente utilizzate, con particolare riferimento, per quanto concerne gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, alle capacità acustiche, al rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche; devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture di spettacolo esistenti nel territorio del soggetto richiedente.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentita la commissione tecnica di cui al comma 1, individua le aree geografiche interessate per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *d)*, avendo riguardo dell'equilibrata distribuzione degli interventi stessi sul territorio nazionale, con particolare riferimento all'ampiezza del bacino di utenza, ed elabora il piano di riparto dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione e scelta fissati ai sensi del presente articolo. Ai fini del riparto la commissione tecnica è integrata di volta in volta dall'assessore regionale competente per territorio o da un suo delegato.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni, provincie e loro consorzi, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1,

lettere *a)*, *b)* e *d)*, anche nel caso in cui la costruzione e la gestione degli impianti vengano affidate in concessione a privati, mutui ventennali fino all'importo complessivo di lire 520 miliardi, di cui 260 miliardi per il programma da redigere nell'anno 1992 e 260 miliardi per il programma dell'anno 1993, con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale nella misura del 6 per cento; i mutui concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, non devono superare, complessivamente, il 50 per cento dell'importo previsto nel presente comma.

8. A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno di lire 20 miliardi e di ulteriori 20 miliardi a decorrere, rispettivamente, dal 1991 al 1992.

9. Al comune di Venezia, per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 1, lettera *e)*, sono assegnati lire 25 miliardi per l'anno 1993.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, gli enti sono tenuti a trasmettere mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a pena di scadenza, entro il termine di 120 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto dal comma 6, la domanda di mutuo corredata del progetto esecutivo. Entro i successivi 45 giorni dalla scadenza di detto termine, la Cassa depositi e prestiti comunica al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco degli enti che abbiano trasmesso la domanda di mutuo ed il progetto esecutivo. Il Ministro revoca il contributo concesso ai soggetti risultanti inadempienti ed utilizza le somme disponibili secondo le modalità indicate nel comma 6.

11. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, e nomina le commissioni per la loro collaudazione, anche in corso d'opera.

(Sostituisce gli emendamenti 2. 2, 2. 3, 2. 4, 2. 5, 2. 6, 2. 7, 2. 8).
2.20.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Gli interventi finanziari previsti dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, istitutiva del fondo di sostegno presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e della legge 30 aprile 1985, n. 163, articolo 13, secondo comma, lettera *b)*, nonché dalla lettera *e)* dello stesso comma istitutivo del fondo speciale presso la Sezione autonoma del credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, sono estesi anche agli esercenti per l'acquisto delle sale di spettacolo di cui siano conduttori o affittuari da almeno cinque anni. In tal caso il bene acquistato non può essere distolto dalla sua destinazione prima che siano decorsi dieci anni dalla data dell'acquisto.

2. Per l'adattamento, la costruzione o il completamento di immobili da adibire a sale di pubblico spettacolo, teatrale, musicale o cinematografico, nonché per l'acquisto di sale già in attività, è assegnato un contributo in conto interessi pari al 6 per cento dei mutui concessi da banche, enti e società finanziarie legalmente costituite comprendendo anche quelli già sottoscritti alla data di approvazione della presente legge.

3. Per le finalità di cui al precedente comma sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 5 miliardi a decorrere dal 1990 e di ulteriori lire 5 miliardi a decorrere dal 1991 per alimentare:

a) il fondo di sostegno di cui al comma 1 di lire 3 miliardi a partire dal 1992;

b) il fondo speciale di cui al comma 1 di lire 2 miliardi a partire dal 1990 e di ulteriori 2 miliardi a partire dal 1992.

4. Gli apporti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dovranno essere tenuti con

contabilità separate e gli importi non utilizzati alla fine di ciascun esercizio finanziario saranno destinati per le finalità complessive dei rispettivi fondi.

5. Il contributo di cui al comma 3 sarà corrisposto su mutui che non superino per ciascuna sala o impianto la somma di lire 1.500 milioni, ovvero sulla parte dei mutui non eccedente tale somma e comunque fino all'importo complessivo di lire 50 milioni e di lire 33.000 milioni di mutui, rispettivamente, per le lettere *a)* e *b)* del comma 3.

(Sostituisce i subemendamenti 0.3.2.1 e 0.3.2.2 e l'emendamento 3.2).

3.20.

Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 5-septies.

1. Entro il 31 dicembre 1991 il Ministro dell'interno provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 12982, n. 577, alla emanazione di un regolamento coordinato delle disposizioni di sicurezza e di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento, così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno del 15 febbraio 1951 recante « Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere ».

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 sono prorogati i termini attualmente previsti o per legge o disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

5.0.20.

MAURO DEL BUE, *Relatore*. Ho presentato, tra gli altri, un emendamento sostitutivo dell'articolo 1, in cui propongo innanzitutto di eliminare il riferimento all'*auditorium* di Roma che, come ho già sottolineato, è stato finanziato dal provvedimento su Roma capitale.

Propongo, inoltre, di eliminare il riferimento alla necessità di finanziare il piccolo teatro di Milano, i cui problemi hanno trovato soluzione a seguito di apposito finanziamento.

Per quanto riguarda i commi 2 e 3 dello stesso articolo 1, ho ritenuto opportuno introdurre alcuni aggiustamenti formali conseguenti alle modifiche cui ho fatto riferimento.

In sostanza, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 è dettato essenzialmente dal fatto che due importanti strutture, di cui si prevedeva il finanziamento con il disegno di legge in esame, vengono invece finanziate da altri provvedimenti legislativi o comunque hanno trovato soluzione ai loro problemi in altre forme. Si poneva, pertanto, l'esigenza di eliminare dall'articolo 1 il riferimento a tali strutture.

Ho presentato, inoltre, un emendamento sostitutivo dell'articolo 2. In proposito, mentre al comma 1 si prevede esclusivamente un aggiustamento di ordine formale, nel comma 3 si attribuisce una giusta e doverosa priorità all'adeguamento degli arredi degli impianti alla normativa antincendio. Infatti, si sono riscontrate finora non poche difficoltà nell'adeguare le strutture dello spettacolo (per esempio, le sale teatrali e cinematografiche) sia pubbliche sia private alle vigenti norme di sicurezza.

Al comma 7 dello stesso articolo 2 propongo un ulteriore aggiustamento di ordine formale, mentre al comma 9 ritengo opportuno prevedere l'assegnazione di 25 miliardi per il 1992 e di una cifra analoga per il 1993 al comune di Venezia per la costruzione del palazzo del cinema dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, ai sensi della lettera *e)* dell'articolo 1. Tale intervento assume, quindi, quel ruolo fondamentale che in un primo momento era

stato attribuito alla realizzazione dell'*auditorium* di Roma.

Tale ruolo centrale viene attribuito ad un'istituzione che non era stata presa in considerazione nel testo originario del disegno di legge, già esaminato dalla nostra Commissione in sede referente. Ora, invece, si tiene conto giustamente del fatto che il provvedimento in esame deve conciliare le esigenze dei diversi settori dello spettacolo. Tra l'altro, la realizzazione in questione prevede un esborso piuttosto limitato per lo Stato.

Ho presentato, inoltre, un emendamento sostitutivo dell'articolo 3, prevedendo in particolare la cancellazione dei 45 miliardi destinati all'integrazione del FUS.

Infine, ho proposto di aggiungere, dopo l'articolo 5-*sexies*, un articolo 5-*septies* con cui si invita il Ministero dell'interno a predisporre un regolamento coordinato delle disposizioni di sicurezza e di prevenzione degli incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati da una circolare del ministro dell'interno del 1951 recante norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo.

In attesa dell'emanazione di tale regolamento, al comma 2 si propone di prorogare i termini attualmente previsti per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione degli incendi.

WILLER BORDON. Concordo con la richiesta del relatore, anche al fine di evitare ulteriori perdite di tempo.

Desidero, tuttavia, sottolineare che i nuovi emendamenti presentati dal relatore hanno un valore sostanziale, in quanto per molti versi comportano una riscrittura della legge.

Credo sia corretto, quindi, che il mio gruppo possa valutarli in modo adeguato, proprio perché, ripeto, non sono certo di poco conto.

Lo stesso titolo del provvedimento al nostro esame è indicativo delle finalità a cui era destinato e delle attese che aveva ingenerato nei comuni, avendo ad oggetto la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali e cinematografici. Nei nuovi emendamenti del relatore, invece, tali finalità cambiano, in quanto sono rappresentate dal finanziamento di alcune grandi emergenze, come, per esempio, quelle di Venezia. Certo, anche il mio gruppo è interessato alla costruzione del palazzo del cinema nella città lagunare, ma non vorrebbe però che per raggiungere questo obiettivo si trascurassero finanziamenti a favore delle strutture periferiche del nostro paese. Ci riserviamo pertanto di presentare specifici emendamenti e di approfondire la discussione sui metodi previsti a proposito dell'accesso dei comuni e dei privati ai finanziamenti previsti nel provvedimento in esame, al fine di appurare se il ricorso al conto interessi consenta di renderli operativi ed efficienti.

Concludendo, voglio cogliere questa occasione per chiedere notizie sui provvedimenti in materia di interventi a favore del cinema, dei quali ormai si parla solo sulla stampa.

PRESIDENTE. In merito a questa sua ultima richiesta, onorevole Bordon, preciso che l'ufficio di presidenza ha calendarizzato per martedì prossimo una riunione del Comitato ristretto proprio per il seguito dell'esame dei progetti di legge concernenti interventi a favore del cinema.

CARLO TOGNOLI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Desidero sottolineare, pur tenendo conto delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Bordon, quanto sia urgente approvare il provvedimento al nostro esame, perché se è vero che una parte consistente dei finanziamenti ivi previsti (circa la metà) andrebbero in direzione

della realizzazione del nuovo palazzo del cinema di Venezia, è altrettanto vero che soltanto rendendo operativo questo disegno di legge sarà possibile chiedere un rifinanziamento del medesimo per gli esercizi successivi, consentendo così ai comuni di accedere alle risorse che già a partire da quest'anno vengono messe a loro disposizione. Qualora il provvedimento di cui discutiamo non fosse approvato, verrebbe a riproporsi la situazione dello scorso anno e gli effetti negativi si ripercuoterebbero sia sulle grandi strutture, sia su quelle piccole.

PRESIDENTE. Propongo pertanto di chiedere alla Commissione bilancio il riesame del parere espresso il 2 ottobre scorso, nonché di trasmettere per il prescritto parere i nuovi emendamenti del

relatore poc'anzi illustrati. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 17 luglio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO